

RPU. n. 34/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
- 2^a Sezione Civile -

In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, sciogliendo la riserva assunta a seguito della scadenza del termine di deposito delle note scritte ex art. 127 ter cpc del 12 gennaio 2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento avente ad oggetto la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 66 e 67 ss. C.C.I.I., iscritto al n. 34/2023, depositato nell'interesse di Palumbo Santi, nato a Messina il 28.11.1949. c.f. PLMSNT49S28F158N e Abbate Lucia, nata a Messina il 05.06.1961, c.f. BBTLCU61H45F158A, coniugi in regime di comunione dei beni, entrambi domiciliati e residenti in Messina, Via Cuore di Gesù n. 10, assistiti e rappresentati dall'avv. Giuseppina Faranda con studio in Messina, Via Cesare Battisti n. 140, giuste procure in atti

ricorrenti,

avente ad oggetto: Ricorso ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 66, 67 ss CC.II..

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 20.06.2023 Palumbo Santi e Abbate Lucia, coniugi in regime di comunione dei beni, entrambi domiciliati e residenti in Messina, Via Cuore di Gesù n. 10, hanno proposto un piano di ristrutturazione della loro complessiva situazione debitoria con l'ausilio dell'OCC-Gestore della crisi, avv. Alessia Pace.

Con decreto del 21.06.2023, il GD designato (dott.ssa Bisignano), ha rigettato *“allo stato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva n. 24/2019 RgEs e le altre richieste ai sensi dell'art. 70 comma 4”* ed ha fissato l'udienza del 13.10.2023, ore 9:30 per le statuizioni definitive, evidenziando che *“l'istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare in corso n. 24/2019 RgEs non può trovare accoglimento, difettando prima facie l'ammissibilità stessa del piano; considerato, infatti, che il piano prevede, la falcidia del credito dell'ipotecario INPS (creditore procedente nella procedura esecutiva n. 24/2019) e la soddisfazione di esso nella misura del 56,06%, con un pagamento dilazionato in 8 anni di € 52.500,00; che ai sensi dell'art. 67 comma IV il piano può anche prevedere la falcidia dei crediti ipotecari ma a condizione che ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione; considerato che il bene è stato messo in vendita nella procedura esecutiva immobiliare n. 24/2019 al prezzo di € 70.000,00 e che non può aprioristicamente escludersi che esso venga aggiudicato a tale prezzo o che sia possibile una gara tra potenziali offerenti (circostanza pure evidenziata dal Gestore della crisi), mentre il prezzo offerto dai proponenti il piano è pari al prezzo base della prossima vendita (52.500) ma peraltro con una dilazione di pagamento in 8 anni (a decorrere dal 21° mese successivo all'omologa del piano fino al 96° mese); considerato altresì che il piano prevede l'integrale falcidia dei creditori chirografari (percentuale di soddisfazione 0,00%), Axactor Italy s.p.a, Santander Cosumer Bank s.p.a., Unicredit s.p.a., Adersic e Comune di Messina per la porzione di credito al chirografo, Amam; ritenuto che la proposta ha contenuto libero*



e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma; che, in questo caso, non è stato previsto nel piano il soddisfacimento nemmeno parziale dei creditori chirografari (percentuale di soddisfazione 0,00%); che quindi il piano non risponde al concetto di soddisfacimento effettivo seppur parziale dei creditori e pertanto esso non assolve concretamente alla funzione causale che le è propria (vedi sul punto Cassazione n. 28013/2022 che ha ribadito la carenza di causa concreta di un piano che prevede la soddisfazione irrisoria (3,82%) dei crediti chirografari);

ritenuto, pertanto, che paiono difettare allo stato, a meno di possibili modifiche/integrazioni del piano, i presupposti di cui all'art. 70 comma 1 CCII, non può concedersi la chiesta sospensione della procedura esecutiva immobiliare in corso;”.

Con successivo decreto del 13.10.2023 il GD - *“rilevato che in data 26 luglio 2023 il Gestore della crisi avv. Alessia Pace ha depositato la proposta di modifica al Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII; ritenuta, prima facie, la completezza della documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 67 e considerata la relazione dell'OCC, redatta ai sensi dell'art. 68 comma II; ritenuta la competenza di questo Tribunale; ritenuto che non risultano presenti le condizioni ostative, ex art. 69 CCII, all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore; rilevato che i ricorrenti hanno domandato, ex art. 70 comma 4 CCII, di disporre la sospensione del procedimento di esecuzione forzata n. 24/2019 R.Esec. immob. che potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;”* - ha dichiarato ammissibile la proposta e il piano in esame, ordinandone la pubblicazione e le comunicazioni ai creditori come disposto dagli artt. 67 e 68 CCII, disposto, ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII, la sospensione della procedura esecutiva pendente (portante n. 24/2019 RGE Trib. Messina) in quanto la relativa prosecuzione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano (trattandosi dell'immobile, destinato a residenza del nucleo familiare) ed il divieto di azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio dei debitori; e fissato l'udienza del 12 gennaio 2024.

Con decreto del 23.10.2023 il GD ha disposto altresì la sospensione del pagamento della cessione del quinto della pensione in quanto la relativa prosecuzione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano. Effettuate le comunicazioni ex art. 70 CCII da parte del Gestore che ha inoltrato in data 19.10.2023, ai creditori il decreto del 13.10.2023, il Piano di ristrutturazione rimodulato dai Debitori e le note di udienza a trattazione scritta redatte dall'Avv. G. Faranda nell'interesse dei Sigg.ri Palumbo e Abbate e dal Gestore e, successivamente, integrato, con pec del 23.10.2023, tali comunicazioni a seguito del decreto emesso in pari data su istanza formulata dall'Avv Faranda, e preso atto che nelle more è pervenuto riscontro da parte di Agenzia delle Entrate – Riscossione ed Axactor Italy spa -unicamente per fornire i rispetti indirizzi di posta elettronica certificata presso cui ricevere le future comunicazioni relative alla presente procedura - e del Comune di Messina – Dipartimento Servizi Tributi nel quale l'Amministrazione che ha, invece, lamentato il presunto mancato aggiornamento dei crediti precisati con nota - Prot. n 219538- dell'11.08.2023 e chiesto il pagamento integrale della tassa rifiuti, dovuto, a dire dell'amministrazione, “ope legis”, esprimendo parere contrario alla proposta così come elaborata, con le note di udienza depositate in data 11.01.2024 l'O.C.C. ha evidenziato che *“le osservazioni svolte dall'Amministrazione comunale sono evidentemente infondate. In primo luogo il credito vantato dal Comune di Messina è stato inserito correttamente nella proposta di Piano di ristrutturazione riformulata dai Sigg.ri Palumbo e Abbate, essendo stata cura dello scrivente inoltrare prontamente al Legale dei Debitori ogni pec pervenuta dai creditori. In merito al proposto*



stralcio dei crediti muniti di privilegio generale (tra cui la tassa comunale) esso appare in linea con la normativa vigente, con la condizione di grave sovraesposizione dei Debitori, con l'incapienza del patrimonio degli istanti e rispettosa della par creditorum".

Con le note del 10.01.2024 l'avv. Giuseppina Faranda per conto dei sig.ri Palumbo ed Abbate, ha aggiornato la proposta modificata del piano di ristrutturazione del 19.07.2023 tenuto conto delle osservazioni del Comune di Messina – Dipartimento Servizi Tributi e dell'Amam.

Come risulta dalla relazione dell'OCC, avv. Alessia Pace, i Sigg.ri Palumbo Santi e Abbate Lucia si qualificano quali consumatori e asseriscono di possedere i requisiti di cui all'art. 2 del D.L. 14/2019: - Che i sig.ri Palumbo Santi e Abbate Lucia si trovano in situazione di sovra indebitamento ex art 2 c.1 sub "c" D.Lgs. 14/2019 e di non trovarsi nelle condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 del citato decreto; - Che gli stessi non sono soggetti a procedure concorsuali diverse dai procedimenti di composizione della crisi da sovra indebitamento e liquidazione giudiziale previsti dalla detta normativa; - che i ricorrenti non hanno esperito ricorso, nei cinque anni precedenti a procedimenti di composizione della crisi da sovra indebitamento e liquidazione previsti dalla L. 3/2012, ora sostituita dal nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, Dlgs 14/2019.

La famiglia dei Sigg.ri Palumbo Santi e Abbate Lucia, sposati in regime di comunione dei beni in data 17/09/1983, come da certificazione dagli stessi depositata, è così composta: 1. Palumbo Santi, nato a Messina il 28.11.1949, c.f. PLMSNT49S28F158N (debitore) 2. Abbate Lucia, nata a Messina il 05.06.1961, c.f. BBTLCU61H45F158A (debitore). Dall'unione sono nati 3 figli: Marcello, nato a Messina il 19.07.1984, Andrea, nato a Messina il 13.08.1989 e Noemi, nata a Messina il 29.03.1992 (All.ti 5, 10 e 21), oggi tutti economicamente autosufficienti.

Riepilogate come sopra le fasi della procedura, si osserva che il piano da ultimo rimodulato dal Gestore della Crisi è così articolato: 1) pagamento del ceto creditorio con un importo complessivo pari ad € 74.880,00; 2) esaurimento della procedura in 8 anni a far data dall'omologazione del Piano; 3) pagamento in 96 rate mensili di € 780,00; 4) pagamento della rata in parte (€ 500,00) grazie alla pensione del Palumbo con accollo del debito della moglie e in parte (€ 280,00), con il contributo del figlio, dott. Andrea Palumbo (v dichiarazione allegata alla nuova proposta di Piano); 5) pagamento in prededuzione dell'OCC e del Legale dei Debitori nella percentuale dell'80%; 6) pagamento del credito ipotecario nella misura di soddisfo del 49,65 %, ossia fino alla concorrenza della somma di € 46.500,00, stralcio del residuo importo (50,35%), degradato e riallocato al chirografario (ex art. 111 L.F.), con soddisfazione nella misura del 7% pari a € 3.300,22, per complessivi € 49.800,22; 7) pagamento a saldo e stralcio di tutti i creditori privilegiati con una percentuale di soddisfo del 10% (Agenzia Entrate- Riscossione; Comune di Messina); 8) soddisfazione dei credi chirografari nella percentuale del 7% (Axactor Italy Spa, Santander Consumer Bank spa, Amam, Unicredit Spa); 9) previsione di un fondo di riserva pari a € 11.241,90 a copertura di eventuali crediti successivamente precisati e delle spese della procedura esecutiva immobiliare. La sig.ra Abbate, conferma la volontà di mettere a disposizione della procedura il diritto di proprietà, nella quota di 1/5, dell'appartamento meglio descritto in atti, del valore stimato, secondo perizia giurata, di € 57.353,43 (€ 11.470,68 per parte) (All. 145 della precedente relazione). Tale proposta modificata del piano di ristrutturazione del 19.07.2023 è stata poi aggiornata con le note del 10.01.2024 dell'avv. Giuseppina Faranda per conto dei sig.ri Palumbo ed Abbate, tenuto conto delle osservazioni del Comune di Messina – Dipartimento Servizi Tributi e dell'Amam.

Il gestore della crisi, nella relazione particolareggiata in atti, ha attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha indicato le cause dell'indebitamento, osservando che *"i sigg.ri Palumbo - Abbate si trovano oggi nella evidente*



condizione di crisi e quindi di difficoltà di far fronte alle obbligazioni assunte negli anni. I debitori hanno riferito nella proposta di Piano (ma già in occasione delle audizioni con il Referente) che la odierna situazione debitoria è stata determinata “principalmente alla crisi sopravvenuta, a spese effettuate nell’interesse della famiglia (scuole, università, matrimonio, coabitazione e mantenimento dei figli e relative compagne e prole etc) e per il decremento delle entrate a seguito della messa in pensione del sig. Palumbo”, ma anche perché “Nel corso degli anni – riferisce il sig. Palumbo - ha fatto ricorso a varie finanziarie” . Ciò ha comportato l’accumularsi di una serie di esposizioni con Enti /Istituti, primo tra tutti quello nascente dal mutuo ipotecario contratto con la moglie per l’acquisto dell’attuale ed unica abitazione coniugale nel lontano 2003, con l’allora INPDAP, oggi INPS, ente che oggi procede e per cui è il pignoramento immobiliare n. 24/2019 RGES) e via, via con una serie di finanziarie a partire dal 2009 in poi cui il sig. Palumbo si è rivolto per far fronte a spese di vario genere. A dir dei ricorrenti, ma soprattutto dal Palumbo, gran parte delle obbligazioni è stata assunta in un periodo in cui gli stessi erano consapevoli di potervi, sebbene con qualche sacrificio, diligentemente, adempiere. La dimostrazione del superiore assunto è che il Palumbo ha sempre utilizzato i diversi finanziamenti per ripianare quelli precedenti con il precipuo intento di onorare le obbligazioni assunte. Il sig Palumbo, al tempo della stipula del mutuo (2003) lavorava, infatti, come dipendente scolastico, personale ATA e percepiva € 1.246,21 (all.41) Al tempo del mutuo il Debitore già pagava unicamente una rata pari a € 117,14 per un finanziamento acceso con la Fineco di € 10.628,40, successivamente più volte rinegoziato. Il Palumbo ha sempre mantenuto più o meno lo stesso stipendio e ciò si ricava dalle numerose buste paga allegate anche negli anni a seguire ove mantiene una stipendio che in media non superava al netto di trattenute di legge e al lordo di cessioni € 1.200,00 (all. 41,42,43,141,142,143,144, doc. 15). A tale stipendio base, qualche volta venivano aggiunti però importi a titolo di indennità integrativa consentendo al debitore di percepire importi che variavano da € 1500,00 a € 1.900,00 circa al mese, come ad esempio tra il 2007, anno in cui il Palumbo risulta aver ricevuto un consistente pagamento di arretrati e il 2009. Ciò ha indotto, da un lato il ricorrente a contrarre una serie di finanziamenti - tutti indicati e documentati in proposta, in parte richiamati nella presente relazione, ma in dettaglio documentati dallo stesso ricorrente nel piano giusta dichiarazione sottoscritta dal medesimo (all. 147) – nella piena convinzione di poter far fronte alle rate che si accumulavano o che, rinegoziando i prestiti tendevano ad aumentare di importo e dall’altra invogliato gli Istituti/Enti finanziatori a elargire credito, così facendo aggravando la situazione economica della famiglia, fino a determinarne la condizione di sovraindebitamento lamentata. La riduzione dello stipendio, divenuta ad un certo punto drastica, è stata pertanto determinata, da un lato, dall’accumularsi delle rate delle finanziarie, solo alcune delle quali garantite tramite cessioni e/o trattenute sullo stipendio e, dall’altro, dall’assenza di una puntuale valutazione del merito Creditizio da parte di tutti gli istituti di Credito che si sono susseguiti a partire dal 2001 e che hanno concesso nel tempo prestiti ai sigg.ri Palumbo, talvolta anche alla stessa moglie Abbate, pur se priva di reddito, fatta eccezione di qualche breve periodo. Tra l’altro, detto stipendio ha sempre rappresentato l’unica entrata economica della famiglia tenuto conto che la sig.ra Abbate, a parte qualche sporadica prestazione di lavoro, è casalinga e si è dedicata alla cura e crescita dei tre figli. Per l’abnegazione e l’amore con cui è stato cresciuto il primogenito Andrea, oggi maggiorenne e che lavora ormai da tempo a Milano con un contratto a tempo determinato, stipulato con la NSS Srl, per il quale percepisce uno stipendio netto di € 3.000,00 al mese (all. 114) già contribuisce con le proprie entrate a far fronte ad eventuali necessità dei genitori. In quest’occasione, inoltre, si impegnato a dare una mano ai predetti mettendo a disposizione una quota di € 200,00 al mese per finanziare il piano di ristrutturazione, o soccorrerli



per far fronte ad ordinarie spese quotidiane della famiglia ed all'occorrenza anche per sostenere l'intera rata in caso di omologazione del piano, come da dichiarazione sottoscritta dal medesimo il 28.05.2023 (All. 120, 111/125). Il ricorso al credito è stato analiticamente dimostrato nel ricorso e lo scrivente Gestore ritiene verosimile, sulla base della documentazione prodotta, che sia stato determinato dalla necessità di compensare il deficit economico dovuto per far fronte a spese ordinarie al fine di mantenere un tenore di vita il più possibile dignitoso e costante, per poi divenire sempre meno prudente e agevolato da una indiscussa mala gestio delle finanziarie”.

Il gestore della crisi ha ritenuto che non appare configurarsi colpa grave, malafede o frode in quanto “*I sigg.ri Palumbo e Abbate lamentano, quale principale causa del sovraindebitamento, il ricorso sproporzionato al credito dettato da esigenze familiari, rispetto alla effettiva capacità patrimoniale ridotta con il pensionamento del Palumbo e l'estrema disinvoltura, d'altro canto, nella concessione del credito da parte degli Istituti di credito e Finanziarie - assenza di valutazione del merito creditizio. A dimostrazione di quanto sopra è stata depositata documentazione che rende attendibile quanto dichiarato dai ricorrenti. Tra l'altro, sempre dall'esame della documentazione in atti ed in particolare degli estratti conto, si evince che i sigg.ri Palumbo – Abbate, dopo un iniziale ricorso smodato al credito per tentare di sanare e recuperare uno stile di vita adeguato, non hanno più contratto, dal 2015 in avanti, altri finanziamenti e ciò a dimostrazione che la richiesta di “aiuto” agli Istituti finanziari è strettamente legata ai problemi già meglio su descritti e non volta a soddisfare desideri velleitari o per compiere spese voluttuarie. Non può ravvisarsi, a parere dello scrivente, dunque, nella condizione dei sovraindebitati un comportamento gravemente colpevole, né tantomeno doloso, né si intravede la malafede nella richiesta di finanziamenti/prestiti durante il periodo considerato, piuttosto è evidente una velata e capziosa induzione al ricorso credito da parte dei medesimi enti e società finanziare, per come sopra evidenziato (cfr TAB 1-2-3)”.*

Sussistono le condizioni per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 70 comma 7 CCII.

L'art. 66 Codice della Crisi rubricato “procedure familiari” dispone che “*i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”.*

Nel caso in esame, i ricorrenti sono coniugati ed in regime di comunione legale ed il sovraindebitamento ha un'origine comune, come relazionato dal gestore della crisi. Sussiste poi la qualifica di consumatori dei debitori, ai sensi dell'art. 2 lett. e) del CCII e la condizione di sovraindebitamento, di cui all'art. 2 lett. c), inteso quale stato di crisi (stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi) o di insolvenza (stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) del consumatore.

I ricorrenti non sono soggetti a procedure concorsuali né ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alle procedure in materia di sovraindebitamento e non ricorrono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I. comma I.

L'art. 69 co.1 C.C.I.I. prevede che: “*Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.*



Il gestore della crisi nelle note del 21.7.2023 e con la tabella ivi riportata, ha evidenziato che si è tenuto conto dei rilievi sollevati dal G.D e nel tentativo di uniformarsi alle osservazioni dei creditori, i ricorrenti hanno rimodulato il Piano di ristrutturazione, ed ha dato atto che *“In merito alla posizione dell’INPS (creditore privilegiato ipotecario) va precisato che la proposta di soddisfazione articolata nella nuova proposta di piano di ristrutturazione è indiscutibilmente più vantaggiosa rispetto alla precedente. A seguito della IV vendita, fissata per il 21.06.u.s, risultata deserta per mancanza di offerenti, il delegato alla vendita, avv. Gabriele Maria Lo Prete, nella relazione periodica (All. 1 nuova proposta di Piano) depositata nel fascicolo della procedura esecutiva immobiliare, ha chiesto, tra l’altro, al G.D. “ di essere autorizzato a fissare un quinto tentativo di vendita, o ulteriori, al prezzo ulteriormente ribassato del 50% rispetto al primo esperimento e, quindi, per il prezzo di € 46.500,00, o per il diverso importo che l’Ufficio riterrà più congruo”. Per tali ragioni, si deve ragionevolmente ritenere che l’immobile verrà rimesso all’asta per il quinto tentativo di vendita, al prezzo su indicato. Nel rispetto del dettato dell’art 67 comma 4 del CCII, dunque, i Sig.ri Palumbo Santi e Abbate Lucia offrono al creditore procedente la somma di € 46.500,00. A maggior soddisfazione delle ragioni dell’INPS riconoscono, ancora, nel rispetto del par condicio creditorum, per il residuo importo del debito, degradato e collocato al chirografo, la soddisfazione nella misura del 7%. Inoltre, principalmente a garanzia della copertura delle spese della procedura esecutiva pendente, hanno previsto un fondo di riserva di € 11.241,90 che consente il pagamento integrale delle stesse indicate, sebbene forfettariamente, dall’INPS in € 8.500,00 circa (cit ALL 1, 1 a-l)”, ed ha precisato che “- in merito al creditore Axactor Italy spa l’importo indicato nella nuova proposta di Piano di ristrutturazione, quale debito residuo, risulta inferiore rispetto a quello calcolato nella precedente e ciò a seguito del pagamento della cambiale di giugno, per € 247,50 (all. 6 nuova proposta); - medesima situazione per Santander. Il minor debito residuo è determinato dalla trattenuta del V dai ratei di pensione maturati nei mesi di giugno e luglio appena trascorsi; - con riferimento all’esposizione maturata nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione, la società, a seguito di comunicazione ex art 68 comma 4 CCII, ha precisato un credito relativo alla posizione del Sig Palumbo pari a € 6.782,01, di poco maggiore rispetto all’importo indicato dai debitori in € 6.357,59. La differenza minima, a maggior ragione considerata la percentuale di soddisfazione del credito, sarà comunque agevolmente coperta grazie a parte del fondo di garanzia. Pertanto la circostanza non incide in alcun modo sulla fattibilità del nuovo piano (ALL. 6). - sempre in riscontro della comunicazione di cui all’art 68 co 4 ADE ha confermato l’assenza di credito nei confronti della Abbate ed un credito di € 1.801,84 interamente cartellizzato del Palumbo (ALL. 6)”.*

Da ultimo con le note del 10.01.2024 l’avv. Giuseppina Faranda per conto dei sig.ri Palumbo ed Abbate, ha aggiornato la proposta modificata del piano di ristrutturazione del 19.07.2023 tenuto conto delle osservazioni del Comune di Messina – Dipartimento Servizi Tributi e dell’Amam.

Tali modifiche/integrazioni sono state apportate dai ricorrenti a fronte delle osservazioni sollevate dai predetti creditori.

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori da parte dei ricorrenti né risultano compiuti atti di disposizione di beni mobili o immobili negli ultimi cinque anni.

La durata del piano appare del tutto ragionevole, senza che risulti particolarmente penalizzato l’interesse dei creditori.

In proposito, il piano (proposta) come da ultimo rimodulato ed aggiornato con le note del 10.01.2024 appare, al contempo, soddisfacente delle ragioni creditorie e sostenibile per i proponenti avuto riguardo al mantenimento in futuro di un tenore di vita dignitoso.



Ciò posto, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, la proposta di ristrutturazione dei debiti dei ricorrenti va omologata, secondo il piano di ammortamento allegato da ultimo, con le modifiche/integrazioni apportate dai ricorrenti con le note del 10.01.2024 dell'avv. Giuseppina Faranda per conto dei sig.ri Palumbo ed Abbate.

In conseguenza della omologazione del piano, deve disporsi che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nel corso della procedura da parte dei creditori con causa o titolo anteriore e che i pagamenti e gli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione del piano omologato sono inefficaci ex art. 71. 3 co. CCII. Deve altresì disporsi, ad opera del Gestore della crisi, la comunicazione all'Ente che eroga la pensione al sig. Palumbo al fine di operare l'interruzione della trattenuta mensile del quinto della pensione.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 comma 7 C.C.I.I.

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti proposto con ricorso depositato in data 20.06.2023 da Palumbo Santi e Abbate Lucia;

DISPONE

Per effetto dell'omologazione, che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nel corso della procedura da parte dei creditori con causa o titolo anteriore e che i pagamenti e gli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione del piano omologato sono inefficaci ex art. 71. 3 co. CCII;

ONERA

Il ricorrente di porre in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato sotto la vigilanza dell'O.C.C., in base a quanto disposto dall'art. 71 CCII;

dispone

che la presente sentenza di omologa sia pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70 co.1 C.C.I.I. mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia, e che ne sia data comunicazione a cura dell'OCC a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I.;

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano; relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;

dichiara

chiusa la procedura.

Messina, 30.01.2024

Il Giudice delegato
Maria Carmela D'Angelo

